



Provincia di
Pesaro e Urbino



ENERGIA RINNOVABILE
VADEMECUM
DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Questa pubblicazione è stata progettata
editorialmente dall'**Ufficio Comunicazione**
Coordinamento Stefania Geminiani
Progetto grafico Fernanda Marotti
Aprile 2008



ENERGIA RINNOVABILE
VADEMECUM DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE
a cura del Dott. Davide Madonnini

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AREA 4 Urbanistica Territorio Ambiente Agricoltura

Direttore Ing. Luciano Zengarini

P.O. 4.0.1 Energia-Sviluppo fonti rinnovabili

Responsabile Renzo Rovinelli



PROGETTO GAS A.T.O.

Gas Adriatic Transnational Organization - Cod. 290

Nuovo Programma di Prossimità Adriatico Interreg - Cards/Phare

Area 1 Politiche Del Lavoro, Sociali, Culturali, Pubblica Istruzione, Turismo

Direttore Dott. Massimo Grandicelli

P.O. 1.0.1 Centro studi ed osservatorio per lo sviluppo economico e sociale del territorio - Mercato del lavoro

Responsabile Giuliano Bertozzini

INFO:

tel.0721/359961- fax 0721/359964

e-mail: infoenergia@provincia.ps.it

Premessa

In questi ultimi decenni, la necessità di diminuire le emissioni di gas serra nell'atmosfera, ha portato le principali istituzioni a dotarsi di strumenti atti a favorire uno sviluppo sostenibile dell'ambiente. Gli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto hanno evidenziato come la ricerca, la promozione, lo sviluppo e il maggior utilizzo di forme energetiche rinnovabili, siano determinanti nel contenere tali emissioni.

Ancora oggi, queste forme energetiche se da una parte rappresentano una piccola percentuale del mix energetico globale, dall'altro sono in rapida crescita grazie ai governi che fissano obiettivi e scadenze per una loro massiccia immissione nel mercato e grazie ai costi in costante calo che li rendono sempre più competitivi.

Un ruolo importante, in questo contesto, viene anche dalla capacità degli Enti Locali nel saper interpretare le complessità del proprio territorio, al fine di promuovere un uso efficiente e razionale dell'energia rinnovabile, anche attraverso un'informazione che, oltre a sensibilizzare, contribuisca a far conoscere le opportunità economiche che questo settore può offrire alle imprese, ai liberi professionisti e a tutta la popolazione.

Investire sull'energia "pulita" significa determinare la qualità della vita, per la nostra stessa esistenza.

Sen. Palmiro Uccielli

Presidente Provincia di Pesaro e Urbino

Introduzione

Con l'applicazione del protocollo di Kyoto oggi diventano prioritari gli sforzi e le iniziative di promozione e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

A seguito delle liberalizzazioni del mercato dell'energia elettrica, ed in particolare dell'attività di produzione, si sono aperte importanti opportunità per lo sfruttamento razionale delle risorse territoriali e la creazione di attività imprenditoriali.

Tuttavia, in un sistema economico-sociale complesso come il nostro, si sono manifestati ostacoli ascrivibili principalmente allo svolgersi delle procedure autorizzative.

La Provincia di Pesaro e Urbino a tal fine, ha attivato un Ufficio Energia – Sviluppo Fonti Rinnovabili proprio per venire incontro alle innumerevoli richieste, da parte di enti pubblici, professionisti e singoli cittadini, di maggior informazione e conoscenza di un settore nuovo e strategico come quello dell'energia rinnovabile.

Il presente lavoro ha avuto lo scopo di indicare le principali competenze tra Regione e Provincia al fine di rendere più immediato e diretto il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Renzo Rovinelli

Responsabile P.O. Ufficio Energia
Sviluppo Fonti Rinnovabili

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica

Gli operatori interessati al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si sono dovuti confrontare con degli iter procedurali tutt'altro che semplici e rapidi. Tali difficoltà sono legate alla necessità di trovare il giusto equilibrio fra interessi contrapposti, si pensi all'interesse alla tutela dell'ambiente da una parte e dall'altra alla necessità di tutelare l'iniziativa privata, oltre che di far fronte alle esigenze energetiche in un paese costretto a ricorrere oltremisura all'importazione. Accanto a queste problematiche, si sono manifestate difficoltà ascrivibili esclusivamente agli ostacoli ed ai rallentamenti che caratterizzano lo svolgersi delle procedure autorizzative.

L'esigenza di favorire uno sviluppo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ha comportato il ricorso a strumenti di incentivazione e all'adozione di norme di semplificazione.

Il **D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79** (*Decreto Bersani*) di attuazione della **Direttiva 96/92/CE**, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede il superamento del vecchio sistema di incentivazione tariffaria noto come CIP 6, per passare ad un meccanismo di mercato basato sui **Certificati Verdi**, titoli emessi dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici) che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il **D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387** di attuazione della **Direttiva 2001/77/CE**, getta le basi per un futuro quadro europeo in materia di promozione delle fonti rinnovabili di energia per la produzione di elettricità, prevedendo un ruolo attivo degli Stati membri per la sostenibilità ambientale.

La **legge 24 dicembre 2007, n. 244** (LEGGE FINANZIARIA 2008) ha apportato significative modifiche e integrazioni relative sia alle norme di semplificazione che agli strumenti di incentivazione.

1.1 IL PROCEDIMENTO UNICO

I cardini sui quali ruota il procedimento unico previsto dall'**art. 12 del D.Lgs 387/2003** sono:

1. la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,

potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad *autorizzazione unica*

2. la competenza al rilascio dell'autorizzazione è attribuita alle Regioni che potranno esercitarla direttamente oppure delegarla alle Province

3. i termini certi che riguardano l'iter procedurale in questione, sono fissati con precisione, stabilendo che la Regione o la Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, debba convocare una Conferenza dei servizi e che il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni

4. la realizzazione di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, che sfocia in caso positivo in un'autorizzazione unica, costituisce titolo per costruire ed esercitare l'impianto. Per lo svolgimento del procedimento è previsto il ricorso alla Conferenza dei servizi prevista dalla **legge 7 agosto 1990, n. 241**

5. la **legge 24 dicembre 2007, n. 244** stabilisce inoltre che: "In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da un'amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificatamente disciplinato dalle Regioni, è rimessa alla Giunta regionale". In questo modo si evita la moltiplicazione di procedure, da parte di tutte le amministrazioni che a vario titolo sono coinvolte nel rilascio dell'autorizzazione. Unica eccezione al principio di unitarietà dell'attività istruttoria è costituita dal procedimento di competenza del Ministero dell' Interno per le attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi, che non confluisce nel procedimento unico, ma segue il suo normale iter

6. l'**art. 12 del D.Lgs 387/2003** prevedeva che in una Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, fossero approvate le **linee guida** per lo svolgimento del procedimento relativo all'autorizzazione unica. Ad oggi tali linee guida non sono state ancora adottate. A questo riguardo, si osserva come la procedura volta al

rilascio dell'autorizzazione in questione potrebbe essere disciplinata dalla Regione con una legge regionale oppure con un provvedimento amministrativo

7. la **legge 24 dicembre 2007, n. 244** stabilisce che una volta approvate le linee guida, le regioni sono tenute ad adeguare le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle suddette. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali

8. l'**art. 10 del D.Lgs 387/2003** ha stabilito che la Conferenza Unificata "effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonte energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale". La **legge 24 dicembre 2007, n. 244** stabilisce che: "Il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto le ripartizioni fra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea".

2. Energia eolica

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Gli impianti eolici sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003.

La **L.R. 12 giugno 2007 n. 6**, all'art. 16 stabilisce che:

sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, ad esclusione di quelli la cui *Valutazione di Impatto Ambientale* è riservata alla competenza regionale.

La **legge 24 dicembre 2007, n. 244**, integrando l'**art. 12 comma 5**, del D.Lgs. 387/2003 stabilisce che:

gli impianti eolici la cui capacità di generazione sia inferiore ai 60 kW sono soggetti a D.I.A. (artt. 22-23 Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche).

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "*Disciplina della procedura di impatto ambientale*" stabilisce la **competenza provinciale** al rilascio dell'autorizzazione per:

impianti eolici composti da un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto maggiore di 20 metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20 metri (a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di dette dimensioni).

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "*Disciplina della procedura di impatto ambientale*" stabilisce la **competenza regionale** al rilascio dell'autorizzazione per:

impianti eolici con potenza superiore a 1000 kW o composti da

più aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40 metri

impianti eolici composti da un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto superiore a 40 metri ovvero impianti eolici composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40 metri.

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** stabilisce che:

la Provincia è competente per la procedura di V.I.A. dei progetti localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero. In tal caso la competenza è della Regione.

2.2 INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI EOLICI NEL TERRITORIO MARCHIGIANO

In attesa della stesura di linee guida per installazioni eoliche nel territorio marchigiano, si è reso necessario emanare criteri di base per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale.

La **D.G.R. 23 luglio 2007, n. 829** "Attuazione Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano" indica le linee di indirizzo che ricomprendono, completano ed integrano quanto indicato nel Cap. 6, paragrafo 4.7 del PEAR e la DACR n. 175/2005.

Sono considerati "Impianti di Grande Taglia" gli impianti eolici le cui turbine presentano ognuna un'altezza complessiva da terra maggiore di 40 metri e/o potenza complessiva maggiore di 1 MW.

La classe di Impianti di Grande Taglia (CLASSE-2) è internamente suddivisa in:

impianti composti da un aerogeneratore con altezza complessiva maggiore di 40 metri e di potenza inferiore o uguale ad 1 MW e gli impianti costituiti da più un aerogeneratore di altezza caduno minore o uguale a 40 metri, di potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW (CLASSE-2A)

impianti di potenza superiore a 1 MW (CLASSE-2B)

I criteri per la definizione dei vincoli e delle modalità per la realizzazione degli impianti sono articolati su più gruppi tematici successivi:

Vincoli territoriali (Aree Vietate, Aree Critiche)

Requisiti anemologici

Requisiti energetici

Requisiti ambientali

Requisiti di sicurezza

Ulteriori requisiti

Sono considerati "Impianti di Piccola Taglia" gli impianti eolici le cui turbine presentano ognuna un'altezza complessiva da terra inferiore o uguale a 40 metri. Per gli aerogeneratori ad asse orizzontale, l'altezza complessiva da terra è la somma del raggio rotorico con la distanza dall'asse di rotazione del rotore dal piano di campagna.

La classe di Impianti di Piccola Taglia (CLASSE-1) è internamente suddivisa in:

impianti formati da 1 macchina di altezza complessiva minore o uguale a 20 metri (CLASSE-1A)

impianti composti da un numero di aerogeneratori inferiore o uguale a 5, di altezza complessiva caduna inferiore o uguale a 20 metri oppure impianti composti da un unico aerogeneratore di altezza inferiore o uguale a 40 metri (CLASSE-1B)

diversamente dall'eolico di Grande Taglia (Classe-2), nell'eolico di Piccola Taglia (Classe-1) non sono state individuate a livello regionale zone di esclusione, fatte salve specifiche normative di livello comunale

per gli impianti di Classe-1A una relazione tecnica dell'intervento deve essere inviata al Servizio Regionale Ambiente e Paesaggio a cui va anche comunicata la data di messa in esercizio dell'impianto

qualora l'impianto ricada anche parzialmente in aree naturali protette valgono le indicazioni di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 07/2004

Le indicazioni per la realizzazione di un impianto eolico di Classe-1A sono:

Progetto definitivo comprensivo di linee elettriche

Posizionamento catastale con stralcio del PRG

Fotosimulazioni, solo se a distanze inferiori a 500 metri da luoghi e centri storici, da siti archeologici e da siti di particolare pregio paesaggistico

Cavidotto interrato in bassa tensione

Impegno di assicurazione per danni a persone o cose

Obbligo di dismissione per mancato funzionamento prolungato (almeno 1 anno)

Documentazione attestante la compatibilità dell'impianto con i requisiti richiesti dalla zonizzazione acustica del Comune

Le indicazioni per la realizzazione di un impianto eolico di Classe-1B sono (in questo caso vanno aggiunti a quanto detto in precedenza):

Una relazione paesaggistica, qualora l'intervento sia assoggettato a procedura di nulla-osta ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004

Distanza fra le macchine non inferiore a 5 diametri di rotore

3. Energia fotovoltaica

3.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Gli impianti fotovoltaici sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003.

La **L.R. 12 giugno 2007 n. 6**, all'art. 16 stabilisce che:

sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici.

La **legge 24 dicembre 2007, n. 244**, integrando l'**art. 12 comma 5**, del D.Lgs. 387/2003 stabilisce che:

gli impianti fotovoltaici la cui capacità di generazione sia inferiore ai 20 kW sono soggetti a D.I.A. (artt. 22-23 Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche).

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "*Disciplina della procedura di impatto ambientale*" stabilisce la **competenza provinciale** al rilascio dell'autorizzazione per:

impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici,
ad esclusione di quelli:

a) la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante (la sola superficie dell'elemento che genera energia) a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie;

b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.M. 19 febbraio 2007 "*Criteri e modalità per incentivare la produzione*

di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** stabilisce che:

la Provincia è competente per la procedura di V.I.A. dei progetti localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero. In tal caso la competenza è della Regione.

A seguito dell'entrata in vigore del **D.M. 19 febbraio 2007** sul Conto Energia:

non sono assoggettabili a verifica ai fini della V.I.A. gli impianti fotovoltaici cui la capacità di generazione sia inferiore ai 20 kW

allorquando i progetti relativi ad impianti fotovoltaici, di qualsiasi potenza, ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla **legge 6 dicembre 1991 n. 394**, si deve sempre procedere a V.I.A.

negli altri casi, per i progetti relativi ad impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, non totalmente o parzialmente integrati, si deve procedere alla cosiddetta verifica o *screening* al fine di verificare se non sia necessario lo svolgimento della procedura di V.I.A.

3.2 INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO MARCHIGIANO

La **D.G.R. 23 luglio 2007, n. 830** "Attuazione Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano" definisce, nell'**allegato A**, un quadro di indirizzi sull'energia solare che, nel sommario, indica lo stato dell'arte delle tecnologie impiantistiche e, successivamente, determina un quadro di insieme di procedure per accedere agli incentivi, nonché di procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti.

4. Energia solare termica

4.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Gli impianti solari termici sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003.

La **L.R. 12 giugno 2007 n. 6**, all'art. 16 stabilisce che:

sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di impianti solari termici.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "*Disciplina della procedura di impatto ambientale*" stabilisce la **competenza provinciale** al rilascio dell'autorizzazione per:

impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, **ad esclusione di quelli:**

a) la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante (la sola superficie dell'elemento che genera energia) a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie

b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.M. 19 febbraio 2007 "*Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*"

Per gli impianti di cui alle lettere *a* e *b* è sufficiente presentare la D.I.A. al Comune competente, in base agli artt. 23 e 125 del D.P.R. n. 380/2001.

In particolare:

il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie

la denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni

la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero all'esecutore dei lavori responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere

ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività

se dopo 30 giorni dal ricevimento il Comune non effettua alcuna comunicazione, i lavori possono essere iniziati

Qualora l'impianto dovesse essere ubicato in zone sottoposte a vincolo storico e/o paesaggistico, oltre alla D.I.A. occorre presentare una domanda, corredata di progetto e documentazione, alla locale Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici (ai sensi del **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 22 comma 3**: "La realizzazione degli

interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”).

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** stabilisce che:

la Provincia è competente per la procedura di V.I.A. dei progetti localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero. In tal caso la competenza è della Regione.

4.2 INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI SOLARI TERMICI NEL TERRITORIO MARCHIGIANO

La **D.G.R. 23 luglio 2007, n. 830** "*Attuazione Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano*" definisce, nell'**allegato A**, un quadro di indirizzi sull'energia solare che, nel sommario, indica lo stato dell'arte delle tecnologie impiantistiche e, successivamente, determina un quadro di insieme di procedure per accedere agli incentivi, nonché di procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti.

5. Energia idroelettrica

5.1 L'IDROELETTRICO NELLA REGIONE MARCHE

La produzione di energia idroelettrica in Regione nell'ultimo triennio ha oscillato tra i **300 e i 400 GWh/anno** che costituiscono praticamente la totalità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nelle Marche.

La quota di energia idroelettrica può ancora aumentare, ma non attraverso nuovi sbarramenti ed invasi di grandi dimensioni sulle aste fluviali (per i quali la maggior parte dei siti potenzialmente utilizzabili sono sfruttati), bensì sfruttando i salti degli acquedotti, i salti dei consorzi di bonifica e i siti in cui le potenze installabili sono caratteristiche degli impianti mini-hydro (< 3MW).

Il PEAR ribadisce infatti che in linea di principio sono da evitare nuovi grandi impianti di taglia superiore ai 10 MW, mentre è ammissibile l'ammodernamento di tutti quelli esistenti.

Si stima che con questi sistemi il potenziale tecnico ancora da sfruttare sia di **alcune decine di GWh/anno**: non si tratta di percentuali considerevoli di copertura del fabbisogno elettrico, ma le emissioni di anidride carbonica che essi permettono di evitare, consigliano di ammettere tutti gli interventi di sfruttamento della fonte idroelettrica.

Vengono definiti micro gli impianti idroelettrici di **potenza inferiore ai 100 kW**.

Le microcentrali rientrano in una più ampia categoria, definita Micro-idraulica dall'UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), termine che indica le centrali idroelettriche di potenza inferiore a 10 MW.

All'interno della microidraulica vale infatti la seguente classificazione:

pico centrali $P < 5$ kW

micro centrali $P < 100$ kW

mini centrali $P < 1000$ kW

piccole centrali $P < 10000$ kW

5.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Gli impianti idroelettrici sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003.

La **legge 24 dicembre 2007, n. 244** , integrando l'**art. 12 comma 5**, del D.Lgs. 387/2003 stabilisce che:

gli impianti idroelettrici la cui capacità di generazione sia inferiore ai 100 kW sono soggetti a D.I.A. (artt. 22-23 Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche).

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "*Disciplina della procedura di impatto ambientale*" stabilisce la **competenza regionale** al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

6. Energia da biomassa

Secondo la definizione dell'articolo 2 del D.Lgs. 387/2003 per **biomasse** si intende "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani".

6.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003.

La **legge 24 dicembre 2007, n. 244** integrando l'**art. 12 comma 5**, del D.Lgs. 387/2003 stabilisce che:

gli impianti da biomassa cui la capacità di generazione sia inferiore ai 200 kW sono soggetti a D.I.A. (artt. 22-23 Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche)

gli impianti per la produzione di energia alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, cui la capacità di generazione sia inferiore ai 250 kW sono soggetti a D.I.A. (artt. 22-23 Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "*Disciplina della procedura di impatto ambientale*" stabilisce la **competenza regionale** al rilascio dell'autorizzazione per:

impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici

impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW

Il **D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 152**, nell'allegato X alla parte quinta, Parte II – Sezione 4 “*Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo*” specifica ciò che può considerarsi biomassa. Lo stesso decreto all'**art. 269 comma 14** stabilisce che non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel

impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW

impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW

impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate

impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW

6.2 INCENTIVI AGLI IMPIANTI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

Il **comma 4bis dell'articolo 26 della legge 29 novembre 2007, n. 222** “*Conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*” ha sostituito il comma 382 dell'articolo 1 della **LEGGE FINANZIARIA 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)**.

Il nuovo **comma 382** prevede l'incentivazione della produzione di energia elettrica secondo le modalità indicate successivamente :

1. prodotta dagli impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli **articoli 9 e 10 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102** (*regolazione dei mercati agroalimentari*) , oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007
2. prodotta sempre dalle fonti energetiche di cui al punto precedente, ma in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili L'incentivo però in questo caso si applica solo alla quota di energia elettrica prodotta con le fonti di cui al punto 1

In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui sopra, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste di seguito. In caso di sostituzione con altri combustibili di origine non agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di Certificati Verdi:

Incentivi alle fonti rinnovabili attraverso i Certificati Verdi per impianti sopra 1 MW: rilascio dei Certificati Verdi per un periodo di quindici anni

Incentivi alle fonti rinnovabili attraverso i Certificati Verdi per impianti inferiore a 1 MW: in alternativa al rilascio dei Certificati Verdi, hanno diritto a una tariffa fissa onnicomprensiva pari a 0,30 euro/kWh

Valore Certificati Verdi in termini di potenza nominale: a partire dall'anno 2008, i Certificati Verdi hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal G.S.E. per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica da fonte di cui al punto 1 e 2 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,80

Obblighi di tracciabilità e rintracciabilità dei combustibili ai fini del riconoscimento degli incentivi: con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui sopra.

6.3 INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLE FILIERE BIOENERGETICHE NEL TERRITORIO MARCHIGIANO

La **D.G.R. 23 luglio 2007, n. 830** "Attuazione Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano" definisce, nell'**allegato B**, gli indirizzi ambientali e i criteri tecnici per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano.

7. Energia geotermica

7.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*

Legge 9 dicembre 1986, n. 896 *Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*

D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 *Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 *Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale*

Legge 8 novembre 1995 n. 470 *Modifica ed integrazione della Legge 9 dicembre 1986 n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche*

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "Disciplina della procedura di impatto ambientale" stabilisce la **competenza regionale** al rilascio dell'autorizzazione per:

attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche

attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all' articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.

8. Vendita dell'energia prodotta dall'impianto

8.1 VENDITA INDIRETTA

La delibera **AEEG n. 280/07** fissa le modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'**articolo 13, commi 3 e 4, D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**, e del **comma 41, Legge 23 agosto 2004, n. 239**.

Ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l'energia immessa nella rete dal soggetto responsabile è il G.S.E.

Per quanto riguarda le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica, il G.S.E., ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, riconosce al soggetto responsabile (produttore):

nel caso di impianti con potenza nominale fino a 1 MW, vale il criterio del prezzo minimo garantito ovvero all'energia immessa in rete si applicano le seguenti tariffe suddivise per scaglioni produttivi progressivi:

per i primi 500.000 kWh annui: 96,4 €/MWh

da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui: 81,2 €/MWh

da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui: 71 €/MWh

per l'energia eccedente 2.000.000 di kWh annui: il G.S.E. riconosce i prezzi di cui all'art. 6 dell'Allegato A della delibera AEEG n. 280/07

nel caso di impianti con potenza nominale superiore a 1 MW si applicano i prezzi di cui all'art. 6 dell'Allegato A della delibera AEEG n. 280/07.

Le tariffe sopra indicate sono valide per l'anno 2008 e vengono aggiornate annualmente da AEEG.

8.2 VENDITA DIRETTA

La vendita diretta avviene attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un grossista (contratto bilaterale):

i soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica possono scegliere di vendere direttamente l'energia in borsa previa iscrizione al mercato dell'energia elettrica e impegnandosi a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per ogni MWh scambiato;

i soggetti responsabili possono decidere di cedere l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader/grossista di energia elettrica ad un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto, il quale può provvedere a regolare con Terna tutti i corrispettivi derivanti dal servizio di dispacciamento.

8.3 Lo SCAMBIO SUL POSTO

La delibera **AEEG n. 28/06**, in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs. 387/2003, regola le modalità di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili non superiore a 20 kW.

La delibera prevede l'estensione a tutte le tipologie di impianto, tra cui in particolare anche gli impianti minieolici, del regime di scambio sul posto, finora limitato ai soli impianti fotovoltaici.

Nel caso di punto di immissione coincidente con il punto di prelievo è quindi possibile cedere l'energia elettrica prodotta alla rete e assorbire dalla stessa l'energia necessaria quando la produzione non risulti sufficiente. A fine anno si potrà operare un saldo netto cessioni-prelievi (regime di scambio sul posto o *net-metering*).

Nel caso di cessioni superiori ai prelievi, la quota di sovrapproduzione potrà essere riportata a credito e quindi scalata dai consumi per i 3 anni successivi; se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato. Il regime dello scambio sul posto può essere applicato tanto a clienti vincolati quanto a quelli del mercato libero, con fatturazioni sia indifferenziate che differenziate per fasce.

In generale il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi per il soggetto responsabile qualora, su base annua, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario è consigliabile optare per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete. Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell'ambito dello scambio, l'energia immessa in rete non può essere venduta.

9. Collegamento degli impianti alla rete elettrica

La **direttiva 2003/54/CE** ha stabilito che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili.

L'AEEG ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l'erogazione del servizio di connessione, distinguendo tra connessioni alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kW e connessioni alle reti elettriche con tensione nominale fino a 1 kW.

Di seguito le deliberazioni dell'Autorità che regolamentano la connessione alla rete elettrica degli impianti di produzione di energia elettrica:

condizioni procedurali ed economiche:

Delibera n. 281/05 (Trasmissione AAT/AT – Distribuzione AT/MT)

Delibera n. 89/07 (Distribuzione BT)

regole tecniche di connessione:

Delibera n. 250/04 (Trasmissione AAT/AT)

Delibera n. 136/04 (Distribuzione AT/MT/BT)

Con i provvedimenti richiamati l'Autorità:

nel caso di connessioni in alta e media tensione, ha definito i principi sulla base dei quali ciascun gestore di rete (imprese distributrici e Terna) ha predisposto le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche. Le condizioni economiche sono aderenti ai costi effettivi

nel caso di connessioni in bassa tensione, ha definito modalità procedurali standard e condizioni economiche a *forfait* al fine di introdurre elementi di maggior semplicità per i produttori titolari di impianti di piccola taglia, tenendo conto

della standardizzazione che, nella maggior parte dei casi, contraddistingue tali connessioni.

Inoltre, i provvedimenti in materia di connessioni prevedono condizioni semplificate e corrispettivi ridotti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 387/03. In particolare, per quanto riguarda le **connessioni in media e alta tensione (con tensione superiore a 1 kW)**, l'Autorità ha previsto, nel caso di fonti rinnovabili:

la priorità nella gestione delle richieste

il diritto di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione (tale diritto è in realtà valido per tutti i tipi di connessioni)

uno sconto per il corrispettivo di definizione della soluzione per la connessione (con un massimale al 50% rispetto al caso di fonti convenzionali)

uno sconto-distanza sull'eventuale linea elettrica realizzata per la connessione

un corrispettivo nullo nel caso di interventi su rete esistente derivanti dalla richiesta di connessione

la riduzione delle garanzie finanziarie (50%)

In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi necessari a cura del gestore di rete responsabile, quest'ultimo è tenuto a versare al soggetto richiedente, nel caso di impianti da collegare alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kW, un importo determinato dall'Autorità.

Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica con potenze complessive fino a 50 kW il servizio di connessione è sempre erogato in bassa tensione, mentre viene lasciata discrezionalità alle imprese distributrici per potenze complessive di connessione superiori a tale soglia.

Per quanto riguarda le **connessioni in bassa tensione (con tensione sino a 1 kW)**, l'Autorità ha previsto che i produttori paghino solo il 50% dei corrispettivi definiti a *forfait*.

10. Sistema di incentivazione

Attualmente l'incentivazione per le fonti di energia rinnovabili avviene secondo quattro meccanismi fondamentali:

1. contributi comunitari, nazionali e regionali, emessi prevalentemente a favore di applicazioni innovative e con varie modalità
2. Certificati Verdi (D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79)
3. Certificati RECS
4. Conto Energia per il solare fotovoltaico

10.1 I CERTIFICATI VERDI

Il sistema di incentivazione della produzione di energia rinnovabile, introdotto **dall'art. 11 del D. Lgs 79/99**, prevede il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, per passare ad un meccanismo di mercato basato sui *Certificati Verdi*, titoli emessi dal G.S.E. che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La **legge 24 dicembre 2007, n. 244** ha stabilito il valore unitario dei Certificati Verdi pari a 1 MW. Nel mercato dei Certificati Verdi, **la domanda** è costituita dall'obbligo per produttori e importatori di immettere annualmente una "**quota**" di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell'anno precedente. Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali (art. 4 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e successive modifiche).

L'**offerta**, invece, è rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore degli operatori con impianti che hanno ottenuto la qualificazione **I.A.F.R.** (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) dal Gestore dei Servizi Elettrici.

A partire dal **31 dicembre 2007** la produzione di energia da fonte rinnovabile, a seguito di impianti di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154, legge 244/2007 (per le biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, vedere paragrafo 6.2).

10.2 I CERTIFICATI RECS

I Certificati RECS (Renewable Energy Certificate System) sono titoli che attestano la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per una taglia minima pari a 1 MWh, e favoriscono la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dagli impianti che altrimenti non avrebbero le condizioni economiche per continuare a produrre energia "verde".

I Certificati RECS sono distinti dall'erogazione fisica dell'elettricità e la loro emissione consente la commercializzazione dei certificati stessi anche separatamente dall'energia elettrica cui fanno riferimento. Mediante il loro consumo, l'acquirente finanzia l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili testimoniando, pertanto, il suo impegno a favore dell'ambiente. Scegliere le produzioni da fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) significa ridurre concretamente l'impatto inquinante del sistema energetico e preservare le risorse ambientali.

L'impegno assunto nel sostenere la generazione da fonte rinnovabile diventa un'opportunità per qualificare l'immagine aziendale e per darne una efficace visibilità verso l'esterno.

Gli operatori economici che aderiscono alla proposta di certificazione hanno la possibilità di utilizzare il marchio attestante la copertura da Fonte Rinnovabile nella presentazione dei prodotti e servizi che siano stati realizzati utilizzando tale energia.

Il progetto RECS è nato in ambito europeo per favorire lo sviluppo, sulla base di una certificazione standard, di un mercato volontario e internazionale di Green Certificate. Attualmente il sistema RECS coinvolge più di 150 membri tra produttori, traders e società di certificazione del settore elettrico distribuiti in 18 paesi.

Il Gestore dei Servizi Elettrici G.S.E. è per il nostro paese l'organismo preposto al rilascio di questa certificazione e in qualità di Issuing Body (IB) partecipa all'associazione internazionale AIB (Association of Issuing Bodies), cui aderiscono tutte le società che a livello nazionale rilasciano i Certificati RECS.

10.3 IL CONTO ENERGIA PER IL SOLARE FOTOVOLTAICO

Il **D.M. 19/02/2007** è subentrato ai precedenti decreti in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonte fotovoltaica (DMAP 28/07/2005, modificato con successivo D.M. 6/02/2006), diventando

di fatto operativo dopo la pubblicazione della **delibera dell'AEEG n. 90/07** che ha definito le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti.

Le modifiche più importanti, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:

l'abolizione della fase istruttoria preliminare all'ammissione alle tariffe incentivanti. In base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al G.S.E. solo dopo l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici

l'abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile, fissato in 1200 MW

una maggiore articolazione delle tariffe, con l'intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici

l'introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia

L'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 13/04/2007 e prima del 31/12/2008, ha diritto a una tariffa incentivante indicata nella tabella di cui all'art. 6 del D.M. 19/02/2007, dove:

per piccoli impianti domestici, inferiori ai 3 kW, che risultano integrati architettonicamente, le tariffe sono maggiori

per grandi impianti, con potenza nominale superiore ai 3 kW, non integrati architettonicamente, le tariffe sono più basse

le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l'intero periodo

per gli impianti che entreranno in esercizio dal 01/01/2009 al 31/12/2010, i valori indicati nella tabella (art. 6, D.M. 19/02/2007) saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di

calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell'incentivo

Inoltre, la tariffa "base" può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

impianti superiori a 3 kW della sopra citata tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto (autoproduttori ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 79 del 16 marzo 1999)

impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica

impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in *eternit* o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell'impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata

impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT

Le tariffe incentivanti:

non sono applicabili all'energia prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di **natura nazionale, regionale, locale o comunitaria** in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento da sostenere per la costruzione dell'impianto stesso

sono applicabili all'energia prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di **natura, regionale, locale o comunitaria** in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, *anche se eccedenti il 20% del costo dell'investimento*, solo nel caso in cui il soggetto responsabile dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.

In aggiunta a tale incentivo, il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore significativo vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:

1. la cessione in rete
2. i propri autoconsumi (parzialmente o anche totalmente)
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica, per i soli impianti di potenza fino a 20 kW.

11. La legge finanziaria 2008

La **legge 24 dicembre 2007, n. 244** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07 e riportata per estratto qui di seguito, limitatamente ad alcuni commi di interesse energetico e ambientale, proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi.

In particolare:

i Comuni possono introdurre un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile

sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori, l'installazione di motori e *inverter* ad alta efficienza

è stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali

le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente

non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici

sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia geotermica

la detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia

il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico

dal 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3. Dal 2011 è vietata la commercializzazione delle lampadine a incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore dell'alimentazione dalla rete elettrica

è istituito un fondo di 1 milione di euro presso il Ministero dell'Economia e Finanze per finanziare campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici. E' istituito un fondo di 40 milioni di euro presso il Ministero dell'Ambiente per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

Bibliografia

REGIONE MARCHE – Piano Energetico Ambientale Regionale

PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Programma Energetico Provinciale

GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – Il Nuovo Conto Energia

Normativa di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA:

Direttiva 2001/77/CE Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Direttiva 2003/54/CE Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE

Direttiva 2003/87/CE Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

Direttiva 2004/8/CE Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE

NORMATIVA NAZIONALE:

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno

Legge 9 dicembre 1986, n. 896 Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale

Legge 8 novembre 1995, n. 470 Modifica ed integrazione della Legge 9 dicembre 1986 n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche

D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Decreto 11 novembre 1999 Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 11 del dlgs 16 marzo 1999, n. 79

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

Decreto del Ministero delle Attività Produttive - 18 marzo 2002 Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, concernente "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"

Decreto del Ministero delle Attività Produttive - 14 marzo 2003 Ministero delle Attività Produttive. Attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei Certificati Verdi

D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Legge 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico

Decreto 24 ottobre 2005 (A) Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79

Decreto 24 ottobre 2005 (B) Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei Certificati Verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE

D.M. 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

D.M. 17 ottobre 2007, n. 258 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)

Legge 29 novembre 2007, n. 222 Conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

Decreto 21 dicembre 2007 Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei Certificati Verdi

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Decreto 2 gennaio 2008 Modifiche al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare

NORMATIVA REGIONALE:

Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della valutazione di impatto ambientale

Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000

Legge Regionale 12 ottobre 2007, n. 11 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, come modificata dalla Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6

D.G.R. 23 luglio 2007, n. 829 Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano

D.G.R. 23 luglio 2007, n. 830 Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'applicazione del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano

DELIBERE AEEG:

Delibera n. 136/04 Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica

Delibera n. 250/04 Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004

Delibera n. 281/05 Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kW i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi

Delibera n. 28/06 Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 KW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Delibera n. 40/06 Modificazione e integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici

Delibera n. 111/06 (così come modificata ed integrata con deliberazioni n. 253/06, n. 73/07, n. 156/07, n. 280/07, n. 343/07, n. 349/07 e n. 350/07) – Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Delibera n. 260/06 Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

Delibera n. 88/07 Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione

Delibera n. 90/07 Attuazione del decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici

Delibera n. 280/07 (sostituisce la delibera 34/05) – Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04

Elenco dei siti consultati

www.regione.marche.it

www.provincia.pu.it

www.gsel.it

www.autorita.energia.it

www.ambientediritto.it

www.amministrativo.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

www.minambiente.it

www.enea.it

www.aper.it

www.fire-italia.it

INDICE

Premessa	pag. 4
Introduzione	pag. 5
1 Rilascio dell'autorizzazione unica	pag. 6
1.1 IL PROCEDIMENTO UNICO	pag. 6
2 Energia eolica	pag. 9
2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag. 9
2.2 INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI EOLICI	pag. 10
3 Energia fotovoltaica	pag. 13
3.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag. 13
3.2 INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO MARCHIGIANO	pag. 14
4 Energia solare termica	pag. 15
4.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag. 15
4.2 INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI SOLARI TERMICI NEL TERRITORIO MARCHIGIANO	pag. 17
5 Energia idroelettrica	pag. 18
5.1 L'IDROELETTRICO NELLA REGIONE MARCHE	pag. 18
5.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag. 19
6 Energia da biomassa	pag. 20
6.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag. 20
6.2 INCENTIVI AGLI IMPIANTI DA BIOMASSA	pag. 21
6.3 INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLE FILIERE BIOENERGETICHE NEL TERRITORIO MARCHIGIANO	pag. 23
7 Energia geotermica	pag. 24
7.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag. 24
8 Vendita dell'energia prodotta dall'impianto	pag. 26
8.1 VENDITA INDIRETTA	pag. 26
8.2 VENDITA DIRETTA	pag. 26
8.3 LO SCAMBIO SUL POSTO	pag. 27
9 Collegamento degli impianti alla rete elettrica	pag. 28
10 Sistema di incentivazione	pag. 30
10.1 I CERTIFICATI VERDI	pag. 30
10.2 I CERTIFICATI RECS	pag. 31
10.3 IL CONTO ENERGIA PER IL SOLARE FOTOVOLTAICO	pag. 31
11 La legge finanziaria 2008	pag. 35
Bibliografia e Normativa di riferimento	pag. 37
Elenco dei siti consultati	pag. 42



**Provincia di
Pesaro e Urbino**